



CITTÀ
DI ANDRIA

Ad iniziativa di Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio	N. proposta 17
	Data 04/03/2026

Città di Andria (BT)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II., DERIVANTE DA TRANSAZIONE INTERVENUTA SU POSIZIONE DEBITORIA DERIVANTE DA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRANI N. 2262/2019 DEL 22.10.20219 – R.G. N. 91012031/2010, PER IL PAGAMENTO DI SOMME IN FAVORE DEI CREDITORI “CONDOMINIO VIA MORO NN. 16-23” E “SIG.RA Z.A.L.”.

Visto: per presa visione

- La proposta è pervenuta il _____
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

- La deliberazione diviene esecutiva
 - a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
 - b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L.vo 267/2000
- sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n°, _____ in data _____ ore _____
- Assenti: _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- con Sentenza del Tribunale di Trani n. 2262 del 22 ottobre 2019, il giudice, in accoglimento dell'istanza presentata dal condominio via A. Moro n. 16-23, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Piccolo e tenuto conto delle ragioni della terza intervenuta-attrice in riconvenzionale sig.ra Z.A.L. rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Tedeschi: 1) accertava la responsabilità esclusiva del Comune di Andria nel verificarsi dei danni lamentati dal condominio attore e dalla sig.ra Z.A.L.; 2) condannava il Comune di Andria a eseguire, entro il termine massimo di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza, le opere – come indicate nella relazione di consulenza tecnica resa nel giudizio - necessarie all'eliminazione definitiva delle cause dei danni subiti dall'attore e dall'attrice in riconvenzionale; 3) condannava il Comune di Andria al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore dell'attore condominio via A. Moro n. 16-23, della somma di € 18.387,02 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo, oltre alla somma di € 1.309,52 a titolo di rimborso spese ATP, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; 4) condannava il Comune di Andria al pagamento in favore della sig.ra Z.A.L. della somma di € 980,14 a titolo di risarcimento danni cagionati al ripostiglio, oltre alla somma di € 1.800,00 a titolo di risarcimento danni da mancato utilizzo del ripostiglio medesimo, oltre interessi legali sulla somma complessiva dalla data della domanda sino al soddisfo; 5) condannava il Comune di Andria al rimborso delle spese di giudizio in favore del procuratore dell'attore dichiaratosene distrattario, liquidate in € 5.045,00, di cui € 210,05 per esborsi, oltre al rimborso forfetario del 15% delle spese generali, CNA ed IVA, se e come per legge; 6) condannava il Comune di Andria al rimborso delle spese di giudizio in favore della sig.ra Z.A.L., liquidate in € 4.835,00, oltre al rimborso forfetario del 15% delle spese generali, CNA ed IVA, se e come per legge; 7) poneva definitivamente a carico del Comune di Andria le spese di CTU;

- con ordinanza di correzione del Tribunale di Trani dell'11.01.2020, il giudice, con riferimento alla sopracitata sentenza, disponeva tra l'altro, con esclusivo riguardo al punto 5), che lo stesso dovesse essere così inteso: *"condanna il Comune di Andria al rimborso delle spese del giudizio di ATP in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosene distrattario, che si liquidano in € 1.431,98 di cui 220,48 per esborsi, oltre al rimborso forfetario del 15% delle spese generali, CNA ed IVA, se e come per legge; mentre, per il giudizio di merito si liquidano in € 5.045,00 di cui € 210,05 per esborsi, oltre al rimborso forfetario del 15% delle spese generali, CNA ed IVA, se e come per legge"*;

dato atto che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 22 ottobre 2025, tra l'altro:

- si riconosceva, in favore dell'avv. Michele Piccolo (erede dell'avv. Franco Piccolo), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, il debito fuori bilancio discendente dalla transazione raggiunta sul debito derivante dal carattere esecutivo della Sentenza del Tribunale di Trani n. 2262 del 22 ottobre 2019 e successiva ordinanza di correzione del Tribunale di Trani dell'11.01.2020, per un importo complessivo di € 7.673,15 a titolo di spese legali;

- si dava atto che, con riferimento al pagamento della sorte capitale nei confronti dell'attore condominio via A. Moro n. 16-23 e dell'attrice in riconvenzionale sig.ra Z.A.L. e, nei confronti di quest'ultima, altresì delle spese legali, erano in corso le attività amministrative propedeutiche alla perimetrazione del *quantum debeatur* e dunque, del successivo riconoscimento del debito fuori bilancio;

- si dava atto che il finanziamento del debito scaturente dalle citate sentenze trova copertura finanziaria sul capitolo n. 126009 "DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI" del Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025;

viste:

- La nota PEC acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2314 del 12.01.2026, a firma dell'avv. Francesco Tedeschi, con la quale, tra l'altro, si notificava quanto di seguito indicato:

- con riferimento al Condominio Via Moro 16/23: a) atto di rinnovazione precetto per pagamento somme per complessivi € 22.839,79 oltre successive occorrenze e maturande, come meglio dettagliati nel richiamato atto; b) atto di rinnovazione per esecuzione obblighi di fare consistenti nell'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione definitiva delle cause dei danni subiti dai creditori, compreso il pagamento della somma di € 395,88 a titolo di spese del richiamato atto, come in esso meglio dettagliati;

- con riferimento alla sig.ra Z.A.L.: a) atto di rinnovazione precetto per pagamento somme per complessivi €

9.389,20 oltre successive occorrende e maturande, come meglio dettagliati nel richiamato atto; b) atto di rinnovazione per esecuzione obblighi di fare consistenti nell'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione definitiva delle cause dei danni subiti dai creditori, compreso il pagamento della somma di € 395,88 a titolo di spese del richiamato atto, come in esso meglio dettagliati;

- la nota PEC Prot. n. 15030 del 05.02.2026 con la quale il settore "Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri Patrimonio e Demanio", in riscontro alla nota di cui sopra, manifestava la propria disponibilità a transigere la controversia tramite la formulazione di una proposta transattiva che preveda il pagamento, da parte dell'Ente, degli importi di € 7.500,00 onnicomprensivo, a favore della sig.ra Z.A.L. ed € 19.000,00 onnicomprensivo, a favore del Condominio Via Moro 16/23, indicando quale termine presunto di pagamento il 31 marzo 2026;

- La nota PEC acquisita al protocollo dell'Ente al n. 24926 del 26.02.2026, a firma dell'avv. Francesco Tedeschi con la quale, con riferimento alle pretese creditorie della **sig.ra Z.A.L.**, si presentava una contro-proposta transattiva come di seguito strutturata: **1) pagamento dell'importo complessivo di € 8.000,00 a saldo del credito considerato, a condizione dell'accettazione del seguente punto 2); 2) esecuzione dei lavori individuati in perizia e in sentenza con una tempistica che permetta di riottenere la disponibilità del locale entro il mese di settembre 2026;**

- la nota PEC Prot. n. 25065/2026 del 26.02.2026 con la quale il settore "Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri Patrimonio e Demanio", in riscontro alla nota di cui sopra e relativa alla **posizione della sig.ra Z.A.L.**, **accettava la contro-proposta transattiva come sopra formulata;**

- la nota PEC prot. n. 25819 del 02.03.2026, a firma dell'avv. Francesco Tedeschi con la quale, con riferimento alle pretese creditorie del **Condominio Via Moro 16/23**, si presentava una contro-proposta transattiva come di seguito strutturata: **1) Il pagamento di una somma non minore di € 19.500,00 a saldo del suo credito economico, ridotto a condizione dell'accettazione del punto 2 che segue; 2) L'esecuzione dei lavori individuati nella perizia e nella sentenza con una tempistica che consenta di poter riottenere l'eliminazione delle infiltrazioni nell'interrato del palazzo entro settembre 2026;**

- la nota PEC Prot. n. 26147 del 02.03.2026 con la quale il settore "Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri Patrimonio e Demanio", in riscontro alla nota di cui sopra e relativa alla **posizione del Condominio Via Moro 16/23**, **accettava la contro-proposta transattiva come sopra formulata;**

dato atto che, con riferimento al debito relativo alle spese per CTU rinveniente dal dispositivo della sopra citata sentenza, sono tutt'ora in corso le attività amministrative propedeutiche alla perimetrazione del *quantum debeatur* e dunque, del successivo riconoscimento del debito fuori bilancio;

richiamata la nota prot. n. 15749 del 06.02.2026 con la quale, al fine di soddisfare le pretese creditorie come sopra illustrate e sussistendo il requisito oggettivo richiesto per il legittimo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, si chiedeva al Settore Programmazione Economico Finanziaria l'applicazione dell'avanzo accantonato e/o vincolato per un importo necessario a coprire le richieste somme con appostamento al capitolo di spesa di competenza del Bilancio di Previsione 2026-2028, Esercizio Finanziario 2026;

considerato che:

- in relazione alla richiamata debitoria comunale, con o senza evidenza giudiziale, allo stato sussistono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipula di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sezione II, sentenza n. 3 del 10/01/2005), potendosi valutare sia i reali termini del compromesso sia la congruità delle condizioni poste in essere;

- per un verso e in termini giusciviltistici, la transazione in generale si configura come un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale le parti intendono addivenire alla definizione di una vertenza, in conformità ai presupposti previsti dall'art. 1965 del codice civile (reciprocità delle concessioni, finalità di dirimere una lite esistente) quali fondamento di un accordo transattivo;

- per altro verso e in termini giuscontabili, la transazione, secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti - Sezione regionale per il controllo del Piemonte, con parere n. 4 dell'11 maggio 2007, sarà pagata con le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli stessi accordi, e senza che possa configurarsi una ipotesi di debito fuori bilancio, nel caso in cui le spese

abbiano fatto seguito ad una corretta procedura giuscontabile e si transiga sul quantum e sulle modalità e/o sui termini di pagamento ovvero nel caso in cui la fonte del debito sia proprio la transazione senza evidenza di violazione giuscontabile sia presente in bilancio la necessaria provvista; laddove e viceversa sarà pagata ricorrendo alla procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, nel caso di assenza della necessaria provvista finanziaria in bilancio;

dato atto, dunque, che:

- si rende necessario ricondurre il debito di cui all'accordo bonario raggiunto nella contabilità dell'Ente, con effetto vincolante per lo stesso, secondo la procedura ex art. 194 T.U.EE.LL.;
- si rende, altresì, necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, in considerazione delle caratteristiche della spesa in parola, per la somma complessiva e finale di **€ 27.500,00**, come risultante dalla sopra richiamata corrispondenza intercorsa con l'avv. Francesco Tedeschi;
- il debito fuori bilancio del presente provvedimento è riconosciuto a seguito di individuazione di apposite fonti di finanziamento, sia in termini di competenza che in termini di cassa, poste interamente a carico del bilancio dell'Ente;
- contabilmente, il pagamento da effettuarsi in favore del creditore e per la causale di cui sopra, presuppone il riconoscimento di legittimità del relativo debito fuori bilancio;
- altresì, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, gli enti locali devono riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive con deliberazione consiliare, statuendo in particolare che: *“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive (...)”*;

considerato, pertanto, che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'ente locale;
- la fattispecie sopra enunciata costituisce debito fuori bilancio a norma del citato art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e che, conseguentemente, sussiste l'obbligo per il Comune di procedere al riconoscimento di tale debito in considerazione degli elementi costitutivi sin qui descritti, posto che gli stessi derivano da provvedimento giudiziale esecutivo tra le parti;

dato atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza sopra citata trova copertura finanziaria per l'intero importo nel capitolo 126009 “DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI” del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

dato atto che il provvedimento sopra richiamato è esecutivo ex lege e che pertanto appare opportuno procedere alla corresponsione di quanto dovuto;

dato atto, altresì, che la presente deliberazione assume carattere di urgenza e indifferibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, posto che la sua mancata tempestiva adozione potrebbe arrecare un pregiudizio al pubblico interesse, laddove il provvedimento in premessa indicato dovesse essere portata a esecuzione in danno dell'Ente;

ritenuto, pertanto, necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dal provvedimento giurisdizionale sopra illustrato, giusto il disposto di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 per un importo complessivo pari a pari ad **€ 27.500,00** (di cui: - **€ 8.000,00 omnicomprensivo, a favore della sig.ra Z.A.L.**; - **€ 19.500,00 omnicomprensivo, a favore del Condominio Via Moro 16/23**);

visto l'art. 23, comma 5, L. 27/12/2002 n. 289, secondo il quale i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio devono essere trasmessi agli Organi di controllo e alla Procura della Corte dei Conti;

richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto “*Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. TUEL. Accesso al “Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali” di cui all'art. 243 ter TUEL. Approvazione*”;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11/03/2021 inerente la Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (ai sensi dell'art. 243 Bis, comma 5, del D.Lgs. 267/2000) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018;
- la Deliberazione n. 12/PRSP/2023 con la quale la Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Puglia approvava, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 3, TUEL, il Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Andria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2018 e rimodulato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11.3.2021;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 22/10/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 29/01/2026 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 29/01/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 e relativi documenti allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 11/02/2026 avente per oggetto “*APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026/2028*”, contenente anche il Piano delle Performance 2026-2028 (allegato 3) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 12/06/2025 relativa all'Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2024, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs 267/2000;

acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio, arch. Rosario Sarcinelli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

acquisito il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Settore Programmazione Economico- Finanziaria, dott. Raffaele Laforenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

acquisito il parere dell'Organo di Revisione, prot. n. _____ del _____ in ottemperanza al disposto dell'art. 239, comma 1, lettera b), del [D.Lgs. n. 267/2000](#);

richiamato l'art. 7 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente;

visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione

DELIBERA

1. di riconoscere, in favore dei creditori “condominio via Moro nn. 16-23” e “sig.ra Z.A.L.”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, il debito fuori bilancio discendente dalla transazione raggiunta sul debito derivante dal carattere esecutivo della Sentenza del Tribunale di Trani n. 2262 del 22 ottobre 2019, per un importo complessivo di **27.500,00**, come di seguito indicato:

CREDITORE	PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE	IMPORTO FINALE DA RICONOSCERE
CONDOMINIO VIA MORO N. 16-23	Sentenza n. 2262/2019	€ 19.500,00

Z. A. L.	del 22.10.2019 — Tribunale di Trani, Sez. Civile	€ 8.000,00
-----------------	--	-------------------

2. di dare atto che, con riferimento al debito relativo alle spese per CTU rinveniente dal dispositivo della sopra citata sentenza, sono tutt'ora in corso le attività amministrative propedeutiche alla perimetrazione del *quantum debeatur* e dunque, del successivo riconoscimento del debito fuori bilancio;

3. di dare atto che il finanziamento del debito scaturente dalle citate sentenze trova copertura finanziaria sul capitolo n. 126009 "DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI" del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

4. di incaricare il Segretario Generale di trasmettere copia della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 27/12/2002 n. 289;

5. di dare atto che la presente deliberazione assume carattere di urgenza e indifferibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, posto che la sua mancata tempestiva adozione potrebbe arrecare un pregiudizio al pubblico interesse.

Il Consiglio Comunale inoltre, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento e ritenuto che sussistano dunque le motivazioni per dare sollecita esecuzione al presente provvedimento deliberativo, con separata votazione

DELIBERA

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di poter provvedere al tempestivo pagamento delle somme dovute.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

IL COLLEGIO

- ESAMINATA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 04/03/2026, trasmessa in data 05/03/2026, avente l'oggetto: "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., derivante da transazione intervenuta su posizione debitoria derivante da Sentenza del Tribunale di Trani n. 2262/2019 del 22.10.2019 – R.G. n. 91012031/2010, per il pagamento di somme in favore dei creditori "Condominio Via Moro nn. 16-23" e "Sig.ra Z.A.L.";

VISTO l'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), il quale prevede che gli Enti Locali riconoscono, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

PRESO ATTO che:

- il debito trae origine dalla Sentenza del Tribunale di Trani n. 2262/2019, pubblicata il 22.10.2019 (e successiva ordinanza di correzione dell'11.01.2020), con la quale il Comune di Andria è stato condannato al risarcimento danni e all'esecuzione di opere in favore del Condominio Via A. Moro n. 16-23 e della Sig.ra Z.A.L.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 22.10.2025 era già stato riconosciuto il debito relativo alle sole spese legali in favore dell'erede del difensore del Condominio;
- a seguito di atti di rinnovazione precetto per complessivi € 22.839,79 (per il Condominio) ed € 9.389,20 (per la Sig.ra Z.A.L.), le parti hanno raggiunto accordi transattivi volti a definire bonariamente la vertenza; tali accordi prevedono il pagamento della somma onnicomprensiva di € 19.500,00 in favore del Condominio Via Moro 16/23 (accettazione Prot. n. 26147 del 02.03.2026) e di € 8.000,00 in favore della Sig.ra Z.A.L. (accettazione Prot. n. 25065 del 26.02.2026);
- la transazione complessiva di € 27.500,00 comporta un risparmio per l'Ente rispetto alle pretese originarie azionate in via esecutiva;

- CONSIDERATO che il debito fuori bilancio da riconoscere con il presente provvedimento ammonta complessivamente a € 27.500,00;
- DATO ATTO che la spesa trova integrale copertura finanziaria al Capitolo 126009 denominato "DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI" del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, mediante applicazione di avanzo accantonato/vincolato;



Collegio dei Revisori dei Conti

- RILEVATO che la fattispecie in esame rientra pienamente nell'ipotesi di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L., in quanto derivante da provvedimento giurisdizionale esecutivo e successiva transazione migliorativa per l'Ente;
 - VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Arch. Rosario Sarcinelli, in data 05/03/2026;
 - VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziaria, Dott. Raffaele Laforenza in data 05/03/2026;
- tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 17/2026 riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio di € 27.500,00 complessivi in favore dei creditori sopra indicati.

Il tutto con l'invito a trasmettere copia della conseguente delibera di approvazione, alla competente sezione della Corte dei Conti, anche con riferimento ad eventuali profili di responsabilità conseguenti alla necessità di ricorrere alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio.

Andria, 05/03/2026

Il Collegio dei Revisori dei Conti

dr. Cosimo Cafagna

dr. Ezio Filippo Castoldi

dott.ssa Elisabetta Cipolloni